*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 106° — Numero 304

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Lunedì, 6 dicembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:**



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DEL 6 DICEMBRE 1965:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1965, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(9729)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1306**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia della letteratura per l'infanzia ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Storia della letteratura per l'infanzia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 198, *foglio n.* 65. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. **1307**.

**Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti obbligatori del 2° biennio propedeutico del corso di laurea in Ingegneria mineraria l'insegnamento di « Disegno meccanico » è soppresso e sostituito con quello di « Mineralogia ».

Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del predetto corso di laurea gli insegnamenti di « Tecnica della perforazione e sondaggi » e di « Mineralogia e litologia » sono soppressi e sostituiti da quello di « Tecnologie minerarie ».

Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Gruppo I* (indirizzo esercizio miniere):
27) Economia e legislazione mineraria;
28) Tecnologie metallurgiche;
29) Tecnica delle costruzioni;

*Gruppo II* (indirizzo idrocarburi):
27) Tecnica della perforazione petrolifera;
28) Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
29) Produzione degli idrocarburi;

*Gruppo III* (indirizzo prospezione):
27) Petrografia;
28) Analisi dei minerali;
29) Prospezione geomineraria.

Art. 9. — I gruppi di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria nucleare sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Gruppo I*:
28) Trasmissione del calore;
29) Tecnologie nucleari;

*Gruppo II*:
28) Misure nucleari;
29) Reattori nucleari;

*Gruppo III*:
28) Economia e tecnica aziendale;
29) Tecnica delle costruzioni;

*Gruppo IV*:
28) Impianti chimici;
29) Misure chimiche e regolazioni.

L'art. 43, relativo al corso di perfezionamento in Ingegneria mineraria è soppresso e sostituito con quello di: « Corso di perfezionamento in scienze e tecnologie geominerarie ».

*Corso di perfezionamento in Scienze e tecnologie geominerarie*

Art. 43. — Il corso di perfezionamento in Scienze e tecnologie geominerarie ha la durata di un anno accademico.

Esso si basa sulla conoscenza degli insegnamenti generali del corso di laurea in ingegneria mineraria e comprende i seguenti insegnamenti specifici:

Complementi di geologia e giacimenti minerari;
Meccanica delle rocce;
Tecnologie speciali minerarie;
Organizzazione e coltivazione delle miniere;
Problemi di esercizio degli impianti minerari;
Tecnica della preparazione dei minerali;

integrati da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sulla prospezione geofisica, sulla prospezione geochimica, sull'economia e legislazione mineraria, sulle tecnologie metallurgiche, nonchè su altri argomenti speciali, secondo quanto sarà ogni anno fissato dal Consiglio della Facoltà d'ingegneria ed indicato nell'apposito manifesto del corso.

Al corso possono essere iscritti:

*a*) i laureati in una Facoltà di ingegneria in Italia;

*b*) i laureati in Scienze geologiche;

*c*) gli stranieri, provvisti di titolo conseguito presso Scuole estere ritenuto sufficiente dal Consiglio di Facoltà.

In relazione ad eventuali deficienze riscontrate nella precedente carriera scolastica di singoli iscritti, il direttore del corso può stabilire per essi l'obbligo di seguire anche insegnamenti compresi nel piano degli studi del corso di laurea in Ingegneria mineraria o di superarne preventivamente alcuni esami. Corrispondentemente, per i laureati in Ingegneria mineraria, il direttore può, caso per caso, stabilire invece l'esonero dalla frequenza di particolari insegnamenti del corso di perfezionamento che rientrino nell'ambito delle discipline da essi già seguite durante il corso di laurea.

Le disposizioni di cui all'art. 50 sono abrogate e sostituite con quelle concernenti l'istituzione del corso di perfezionamento in Coltivazioni degli idrocarburi.

*Corso di perfezionamento in Coltivazione degli idrocarburi*

Art. 50. — Il corso di perfezionamento in Coltivazione degli idrocarburi ha la durata di un anno accademico.

Esso comprende i seguenti insegnamenti:

Geologia dei giacimenti di idrocarburi;
Tecnologia della perforazione;
Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi;
Principi di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
Estrazione e trasporto degli idrocarburi;

integrati da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sullo studio fisico delle rocce e dei fluidi di giacimento, sulla prospezione geofisica dei giacimenti di idrocarburi, sui controlli e rilevamenti per la produzione degli idrocarburi, sull'immagazzinamento sotterraneo, sulla economia e legislazione della coltivazione degli idrocarburi, nonchè su altri argomenti speciali, secondo quanto sarà ogni anno fissato dal Consiglio della Facoltà d'ingegneria ed indicato nella apposito manifesto del corso.

Al corso possono essere iscritti:

*a*) i laureati in una Facoltà di ingegneria in Italia;

*b*) i laureati in scienze geologiche;

*c*) gli stranieri, provvisti di titolo conseguito presso Scuole estere ritenuto sufficiente dal Consiglio di facoltà.

In relazione ad eventuali deficienze riscontrate nella precedente carriera scolastica di singoli iscritti, il direttore del corso può stabilire per essi l'obbligo di seguire anche insegnamenti compresi nel piano degli studi del corso di laurea in ingegneria mineraria o di superarne preventivamente alcuni esami.

Corrispondentemente, per i laureati in ingeneria mineraria, il direttore può, caso per caso, stabilire invece l'esonero dalla frequenza di particolari insegnamenti del corso di perfezionamento che rientrino nell'ambito delle discipline da essi già seguite durante il corso di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 198, *foglio n.* 69. — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del Campanone storico, in comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 14 marzo e 2 aprile 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina del Campanone storico di San Salvatore Monferrato (Alessandria);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Salvatore Monferrato;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di San Salvatore Monferrato e dalle signore Palmira Buzio ved. Bigagli ed Elvira Daria Bigagli;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente So-

printendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interese pubblico perchè, oltre a formare un complesso di cose immobili di eccezionale valore estetico e tradizionale per la sua particolare natura paesistica la monumentale torre del Campanone stagliantesi sul paesaggio circostante, offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè delle colline del Monferrato;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) costituita dalla collina del Campanone storico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via Prevignano, via Ollearo e via Boeri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di San Salvatore Monferrato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1965

*Il Ministro*: GUI

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Alessandria**

*Verbale della riunione del* 14 *marzo* 1963

L'anno 1963 addì 14 marzo alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita presso la Soprintendenza ai monumenti di Torino, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare del seguente ordine del giorno:

SAN SALVATORE MONFERRATO: proposta di vincolo della collina del Campanone storico.

Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai Monumenti fa presente alla Commissione che la zona collinare ove sorge il campanone storico è interessata da alcune iniziative edilizie alle quali la Soprintendenza ai monumenti intende dare una precisa regolamentazione onde non compromettere le caratteristiche paesistiche e di belvedere della zona stessa. Ma per fare ciò è necessario che la Commissione condivida il riconoscimento delle suddette caratteristiche e conseguentemente proponga il vincolo di tutela.

Il presidente comm. Piero Angiolini invita la Commissione a discutere il problema alla luce del sopraluogo precedentemente effettuato ed invita i membri ad esporre le loro osservazioni.

Dopo lunga disamina emerge dalla discussione una concordanza di vedute circa il riconoscimento delle innegabili importanti caratteristiche paesistiche e di belvedere della collina del Campanone. Si pongono gli accenti sulla ferma determinazione della Commissione stessa di salvare le colline del Monferrato dalle deturpazioni cui sarebbero soggette in assenza del vincolo e, presa in esame la planimetria sulla quale vengono stabiliti i confini della zona per la quale si propone il vincolo e visto che la zona della collina ove sorge il campanone storico forma un complesso di cose immobili che compongono un insieme avente aspetti di rilevante valore estetico e tradizionale quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Visto che la collina del Campanone è da considerare inoltre come punto di vista di belvedere dal quale si gode la visione delle colline del Monferrato;

Delibera

all'unanimità l'approvazione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona del comune di San Salvatore Monferrato sopradescritta e limitata nel modo che segue: via Prevignano, via Ollearo e via Boeri.

In chiusura di seduta il soprintendente ai monumenti invita il presidente della Commissione ad indire una nuova riunione nella quale, per doveroso rispetto, possa essere ascoltato il sindaco di San Salvatore Monferrato, assente ingiustificato in questa prima seduta.

Il presidente, accogliendo l'invito del soprintendente, stabilisce di riunire nuovamente la Commissione il giorno 2 aprile 1963 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Alessandria.

Torino, addì 14 marzo 1963

*Il presidente*: ANGIOLINI

*Il segretario*: BASSO

*Verbale della riunione del* 2 *aprile* 1963

L'anno 1963 addì 2 aprile alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per trattare del seguente ordine del giorno:

SAN SALVATORE MONFERRATO: proposta di vincolo della collina del Campanone storico;

Relazione del sindaco.

(*Omissis*).

Il presidente procede all'insediamento della Commissione nelle persone sopraindicate e dichiarando aperta la seduta dà la parola al sindaco di San Salvatore Monferrato il quale, interpretando la volontà espressa dal Consiglio comunale come da deliberazione n. 6 in data 9 febbraio 1963, si oppone alla proposta intesa ad apporre il vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e fa presente che il Consiglio comunale si è espresso nel senso di ritenersi in grado di decidere e disciplinare l'attività edilizia per salvaguardare le caratteristiche paesistiche del luogo e nel contempo dichiara essere fermamente preoccupato degli eventuali freni che possono derivare allo sviluppo edilizio della zona in questione, anche in funzione della carenza di alloggi in rapporto allo sviluppo industriale e demografico della città.

Il soprintendente ai monumenti, ponendo l'accento sulla mancanza di un piano regolatore e di un regolamento edilizio che tuteli l'attività edilizia del comune di San Salvatore, ribadisce la necessità del vincolo paesistico quale unico mezzo per salvaguardare le caratteristiche paesistiche del luogo le quali verrebbero senz'altro compromesse qualora si permettesse la disordinata attività costruttiva che già inizia ad intaccare le località che si intendono tutelare.

Dopo una lunga ed esauriente discussione nella quale i membri della Commissione insistono sulla necessità di rendere operante quanto prima il vincolo paesistico e dopo che il soprintendente ai monumenti ha fatto presente che sono proprio i vincoli a stimolare le Amministrazioni comunali a fornirsi di regolamenti edilizi, piani di fabbricazione e piani regolatori, il presidente della Commissione, dopo aver ribadito la ferma decisione della maggioranza della Commissione di proporre il vincolo di tutela, dichiara chiusa la seduta.

Alessandria, addì 2 aprile 1963

*Il presidente*: ANGIOLINI

*Il segretario*: BASSO

**(9175)**

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei viali Cesare Battisti, Brianza e Regina Margherita nel comune di Monza.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei viali Cesare Battisti, Brianza e Regina Margherita nel comune di Monza;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società Dres, Società immobiliare Stella, Società immobiliare Vialone, signora Tubino Gabriella, sig. Fossati Danilo, S.A.S. Flaminia, avv. Bana Antonio, Società Pentagono, Società immobiliare SAM-LO, Società immobiliare Esengrini;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè costituita dai grandiosi viali di accesso alla villa Reale, forma, per l'abbondanza della massa arborea e per le magnifiche vedute prospettiche sulla villa stessa, un quadro naturale di grande importanza estetica, visibile dalle zone circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Monza, costituita dai viali Cesare Battisti, Brianza e Regina Margherita, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

viale Cesare Battisti: una striscia da ambo le parti di 100 m. dall'asse stradale, partendo da piazzale Virgilio (incluso) sino alla villa Reale;

viale Regina Margherita: una striscia da ambo le parti di 100 m. dall'asse della strada, partendo dal termine del viale Cesare Battisti fino a piazza Citterio, inclusa;

viale Brianza: una striscia da ambo le parti di 100 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Monza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano.**

*Adunanza del* 14 *novembre* 1962

*Verbale n.* 2

(*Omissis*).

4) MONZA: vincolo dei viali Cesare Battisti, Brianza e Regina Margherita.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che i grandiosi viali di accesso alla villa, con la loro abbondante massa arborea e con le magnifiche vedute prospettiche sulla villa stessa, formano un quadro di particolare interesse estetico visibile dalle zone circostanti;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi dei viali Cesare Battisti, Brianza e Regina Margherita, nel seguente modo:

viale Cesare Battisti; una striscia da ambo le parti di 100 metri dall'asse stradale, partendo da piazzale Virgilio (incluso) sino alla villa Reale;

viale Regina Margherita: una striscia da ambo le parti di 100 metri dall'asse della strada, partendo dal termine del viale Cesare Battisti fino a piazza Citterio, inclusa;

viale Brianza: una striscia da ambo le parti di 100 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Monza.

(*Omissis*).

**(9167)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Susegana (Treviso).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° dicembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Susegana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Susegana (Treviso);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco e di alcuni proprietari di Susegana;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'ob-

bligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua conformazione paesaggistica di rara bellezza, costituisce uno dei più bei quadri naturali del Veneto, quello di San Salvatore, al quale il Castello con il ricordo delle sue vicende storiche fa da corona, inserendosi in un inscindibile complesso di altissimo valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Susegana (Treviso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

*est*: della strada comunale del macello presso il bivio con la comunale Morgante, dalla strada delle Bortolette sino alla statale n. 13 « Pontebbana » quindi dalla statale Pontebbana sino al bivio con la comunale dei Pascoli presso il Ponte della Priula;

*sud*: dalla strada comunale dei Pascoli e dalla strada provinciale « Mercatelli » sino al bivio con lo strada comunale di San Daniele presso Celfosco;

*ovest*: dalla strada comunale di San Daniele sino al bivio con la strada comunale di San Salvatore;

*nord*: dalla strada comunale di San Salvatore sino al bivio con la strada comunale Carrera al torrente Ruio quindi seguendo il torrente Ruio sino alla strada comunale Morgante.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Susegana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso**

*Stralcio verbale n. 36*

*dell'adunanza tenutasi il giorno 1° dicembre 1962 per trattare il seguente ordine del giorno*:

1) Proposta di vincolo zona di Susegana;

(*Omissis*).

Nel pomeriggio la Commissione trasferitasi a Susegana, inizia accompagnata dal delegato del sindaco la ricognizione del territorio comunale da sottoporre a vincolo.

La indicazione delle cose da vincolare accende un'animata discussione tra il rappresentante del Comune e gli altri componenti la Commissione e in particolare con il soprintendente ai monumenti, che stigmatizza l'operato del comune di Susegana per aver permesso la lottizzazione ed il sorgere di costruzioni in un'area prospiciente il viale di accesso al castello di San Salvatore.

Il delegato del sindaco tenta di difendersi ripetendo gli argomenti già esposti sulla necessità della industrializzazione e conseguente installazione di nuovi nuclei residenziali per le maestranze, ma poi, constatato che tutti i presenti rifiutano di dar credito ai suoi argomenti ritenendo invece validi quelli del prof. Cuiotto, abbandona la Commissione in modo tutt'altro che urbano e corretto.

La Commissione riprende quindi il sopralluogo procedendo alla individuazione topografica dei confini del territorio da sottoporre a vincolo per la più opportuna salvaguardia del complesso paesistico circostante il castello di Collalto.

Ultimata la ricognizione, tutti i presenti si manifestano concordi per la costituzione di un vincolo di ampiezza sufficiente e tale da preservare la visuale del castello lungo tutto il tratto della statale n. 13 a partire dal Ponte della Priula e lungo la riva del Piave fino ai pressi di Celfosco.

La zona del castello di Collalto rappresenta infatti un centro di attrazione turistica di eccezionale interesse, non solo per la notorietà che deriva al castello dalle sue vicende storiche e per essere stato riprodotto sullo sfondo di numerose tele del grande pittore Cima da Conegliano, ma soprattutto per la sua conformazione paesaggistica, di rara bellezza, da considerarsi sotto ogni aspetto come uno dei più bei quadri panoramici di un colle veneto, quello di San Salvatore, cui il castello fa da corona inserendosi in un inscindibile complesso di altissimo valore estetico e tradizionale.

La discussione si conclude con la proposta del presidente che a sensi dell'art. 1 comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 invita a deliberare il vincolo su tutto il territorio compreso entro il perimetro delimitato:

*est*: dalla strada comunale del Macello presso il bivio con la comunale Morgante, dalla strada delle Bortolette sino alla statale n. 13 « Pontebbana » quindi dalla statale Pontebbana sino al bivio con la comunale dei Pascoli presso il Ponte della Priula;

*sud*: dalla strada comunale dei Pascoli e dalla strada provinciale « Mercatelli » sino al bivio con la strada comunale di San Daniele presso Celfosco;

*ovest*: dalla strada comunale di San Daniele sino al bivio con la strada comunale di San Salvatore;

*nord*: dalla strada comunale di San Salvatore sino al bivio con la strada comunale Carrera al torrente Ruio quindi seguendo il torrente Ruio sino alla strada comunale Morgante.

La proposta del presidente unitamente alla planimetria da allegare alla pratica, in cui la zona vincolata appare colorata in rosso, viene approvata all'unanimità dai componenti la Commissione, assente il delegato del sindaco di Susegana.

(*Omissis*).

Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.

*Il presidente*: CACCIANIGA

*Il segretario*: BENVEGNÙ

**(9174)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istitu-

zione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

**(9197)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

**Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1965, riguardante la nomina del Consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1965;

Vista la lettera n. 16680/33214, in data 23 agosto 1965, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Domenico Gasbarri, in sostituzione del dott. Guido Molina, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Domenico Gasbarri è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, in sostituzione del dott. Guido Molina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

*Il Ministro*: LAMI STARNUTI

**(9393)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

**(9421)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della seconda cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di « Zoologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(9682)**

**Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura spagnola » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura spagnola » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(9683)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Sambiase (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.694.815. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9519)**

**Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di San Nicolò D'Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9511)**

**Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Domus de Maria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9512)**

**Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Teulada (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9515)**

**Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Simala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9516)**

**Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Gizzeria (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.178 089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9499)**

**Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Ioppolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.203.578. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9500)**

**Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Giove (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9468)**

**Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Montegabbione (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 619.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9469)**

**Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.122.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9470)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castelnuovo del Friuli (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9471)**

**Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Monghidoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.825.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9472)**

**Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Montelupone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.701.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9473)**

**Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Lozzo Atestino (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9474)**

**Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.867.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9475)**

**Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.614.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9476)**

**Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Novellara (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.297.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9477)**

**Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Cittaducale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9478)**

**Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Montasola (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.532.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9479)**

**Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9480)**

**Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.878.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9481)**

**Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Antrodoco (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.554.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9482)**

**Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Fiamignano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.447.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9483)**

**Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Nespolo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.607.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9484)**

**Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Longone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.501.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9485)**

**Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Benetutti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9486)**

**Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Pollenza (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9487)**

**Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Guardavalle (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.715.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9501)**

**Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.248.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9502)**

**Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Palermiti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Isituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9503)**

**Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.826.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9504)**

**Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Pallagorio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.454.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9505)**

**Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Martirano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9506)**

**Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.506.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9507)**

**Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Dinami (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.226.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9508)**

**Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Iacurso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9509)**

**Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Davoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.196.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9510)**

**Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Dasà (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.112.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9513)**

**Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Macchia d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.289.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9514)**

**Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Manocalzati (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9517)**

**Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Bonito (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9518)**

**Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Amato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.165.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9520)**

**Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Amaroni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.574.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9521)**

**Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Montaguto (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9522)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.741.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9523)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9524)**

**Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Marcedusa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.609.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9525)**

**Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Casignana (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.018.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9526)**

**Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.830.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9527)**

**Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Falerna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.810.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9528)**

**Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.694.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9529)**

**Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.407.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9530)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Delimitazioni di zone agrarie della provincia di Padova colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, n. 244, ono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, e zone agrarie della provincia di Padova colpite nell'anno 962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel erritorio dei comuni di Anguillara Veneta (Sezioni *A* e *B*), Arquà Petrarca, Baone, Boara Pisani, Carceri, Calzignano (Sezioni *A* e *B*), Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Monselice (Sezione *A*), Ospedaletto Euganeo, Pozzonovo, S. Elena d'Este, S. Pietro Viminario, Solesino, Stanganella, Torreglia, Vescovana, Vighizzolo, Villa Estense e Vò Euganeo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

**(9564)**

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1965, numero 271, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Padova colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Baone (Sezioni *A* e *B*), Battipaglia Terme, Calzignano (Sezioni *A* e *B*), Monselise (Sezione *B*) e San Pietro Viminario.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

**(9593)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Forlì colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1964, n. 251, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Forlì colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Sogliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

**(9575)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pesaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1964, n. 241, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pesaro colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Fano e Mondolfo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

**(9578)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Latina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1964, numero 239, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Latina colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cori, Fondi e Minturno.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

**(9579)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lucca colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1964, numero 238, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lucca colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Pietrasanta.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

**(9580)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cagliari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1965, numero 265, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cagliari colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Aidomaggiore, Ales, Arbus (Sezioni *A-B-D*), Ardauli, Arixi, Assemini, Assolo, Ballao, Baressa, Barumini, Burcei, Carbonia, Collinas, Curcuris, Decimoputzu, Elmas, Escovedu, Furtei, Gesturi, Giba (Sezioni *A-B-C-D-E-F*), Gonnesa, Gonnosfanadiga (Sezioni *A-B-C-G*), Guamaggiore, Mandas, Mogoro, Masullas, Milis, Mogorella, Morgongiori, Musei (Sezioni *A* e *B*), Narbolia, Nugheddu Santa Vittoria, Nurachi, Nuraminis, Nuraxinieddu, Nureci, Ollasta Usellus, Pau, Pimentel, Ruinas, Samassi, San Basilio, S. Gavino, S. Giovanni Suergiu, S. Nicolò Gerrei, San Sperate, Santulussurgiu, Sardara, Sarroch, Segariu, Senis, Senorbi, Serramanna, Settimo S. Pietro, Siamaggiore, Silius, Simala, Siris, Sisini, Sorradile, Suelli, Tadasuni, Tramatza, Tratalias, Ula Tirso, Usellus, Uta, San Vero Congiu, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasor, Villa Verde e Zeppara.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

**(9582)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1965, numero 269, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Avolasca, Brigliano Frascata, Camino (Sezioni di Camino e Castel San Pietro), Casasco, Castellania, Cerrina, Mombello Monferrato, Momperone, Murisengo, Odalengo Grande, Solonghello e Villa Miroglio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

**(9584)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Agrigento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1965, numero 275, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancascio, Licata, Montallegro, Montevago, Naro, Palena, Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, S. Elisabetta, San Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina e Siculiana.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

**(9590)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1965, n. 273, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, numero 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Campofelice di Fitalia, Contessa Eutellina, Mezzoiuso, Monreale, Palazzo Adriano, Prizzi, Vicari e Corleone.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9583)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1965, numero 284, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Matera colpite durante i mesi di dicembre 1964 e febbraio 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Montalbano Jonico e Tursi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1965.

(9585)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1965, numero 285, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo e Rolo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9586)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ragusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1965, numero 277, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ragusa colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Modica, Ragusa e Scicli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone deli mitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1963.

(9588)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1965, nu mero 274, sono state delimitate, a norma delle legge 21 lu glio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari col pite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Adelfia (Sezione Canneto e Sezione Montrone), Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Capurso, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Rutigliano, San Michele di Bari (Sezioni Casamassima, San Michele e Turi), Terlizzi e Toritto

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9591)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1965, n. 286, integrativo del decreto interministeriale n. 276, in data 22 maggio 1965 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Cassaro.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9581)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Enna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1965, numero 282, integrativo del decreto interministeriale in data 4 marzo 1965, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Enna colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Centuripe e Regalbuto.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9587)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1965, n. 278, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, numero 739, le zone agrarie della provincia di Trapani colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Gibellina, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice e Vita.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9589)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1965, n. 272, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, numero 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Casarano, Copertino, Melendugno, Miggiano, Montesano, Ruffano, San Cesario, San Pietro in Lama, Taviano e Trepuzzi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per lo anno 1964.

(9592)

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1965, n. 281, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, numero 739, le zone agrarie della provincia di Caltanissetta colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Delia, Gela, Montedoro e Serradifalco.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(9595)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 luglio 1965**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

**— Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° LUGLIO 1965 AL 31 LUGLIO 1965

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi Prelievo | Paesi terzi T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone): | | | | | | | | |
| | 01<br>13 | - di peso non superiore a 185 grammi | per numero | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 15,60 | |
| | | - altri: | | | | | | | | |
| | 02<br>14 | - - polli e galline . . . . . . . . | per Kg | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 47,40 | |
| | 03<br>15 | - - anatre . . . . . . . . . . . | » | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 54,80 | |
| | 07<br>17 | - - oche . . . . . . . . . . . | » | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 54,65 | |
| | 06<br>16 | - - tacchini . . . . . . . . . | » | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 56,85 | |
| | 09<br>18 | - - faraone . . . . . . . . . . | » | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 92,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | | | | | | |
| | | - volatili da cortile interi: | | | | | | | | |
| | | - - polli e galline (*a*): | | | | | | | | |
| | 06 | - - - spennati, senza intestino con la testa e le zampe | » | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 57,00 (*b*) | |
| | 07 | - - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio . . . . . . | » | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 67,70 (*b*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi Prelievo | Paesi terzi T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (*Segue*) | 08 | - - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio . . . . . . . | per Kg | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 73,00 (*c*) | |
| | | - - anatre (*a*) | | | | | | | | |
| | 10 | - - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe . . . . . . . | » | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 62,30 | |
| | 12 | - - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio . . . . . | » | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 78,30 | |
| | | - - oche (*a*) | | | | | | | | |
| | 17 | - - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe . . . . . . . | » | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 81,30 | |
| | 19 | - - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio . . . . . . . . | » | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 78,10 | |
| | 13 | - - tacchini . . . . . . . . . . | » | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 81,20 | |
| | 15 | - - faraone . . . . . . . . . . . | » | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 132,30 | |
| | | - parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie): | | | | | | | | |
| | ex 22 | - - petti e pezzi di petti, di tacchini | » | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 148,90 | |
| | ex 22 | - - petti e pezzi di petti di altri volatili . . . . . . . . . . | » | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 104,25 | |
| | | - - cosce e pezzi di cosce: | | | | | | | | |
| | ex 22 | - - - cosce di tacchini (drumsticks) . . . . . . . . | » | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 55,85 | |
| | ex 22 | - - - altri . . . . . . . . . . | » | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 93,05 | |
| | | - - metà o quarti: | | | | | | | | |
| | 25 | - - - di polli e galline . . . . | » | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 73,00 (*d*) | |
| | 26 | - - - di anatre . . . . . . . . | » | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 78,30 | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi Prelievo | Paesi terzi T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (*Segue*) | 30 | - - - di tacchini | per Kg | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 81,20 | |
| | 29 | - - - di oche | » | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 78,10 | |
| | 31 | - - - di faraone | » | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 132,30 | |
| | ex 34 | - - ali | | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 55,85 | |
| | 23 ex 34 | - - altre parti | » | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 37,20 (*e*) | |
| | 02 03 | - frattaglie commestibili di volatili da cortile | » | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 34,25 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | | | | | | |
| | 01 02 03 | A. fegati grassi d'oca o di anatra | » | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 385,80 (*f*) | 5 |
| | 04 05 06 | B. altri | » | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 84,60 (*f*) | 14 |
| ex 02.05 | 01 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 92,30 | |
| 15.01-B | 08 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 92,30 (*f*) | 18 |
| ex 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili: | | | | | | | | |
| | 11 | - conserve di volatili con ossa | » | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 70,95 (*f*) | 21 |
| | 13 | - conserve di volatili senza ossa | » | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 177,35 (*f*) | 21 |
| | 14 | - preparazioni a base di carni di volatili | » | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 152,65 (*f*) | 21 |

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.
(*d*) si applica un supplemento di prelievo di lire 101,55 per chilogramma.
(*e*) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*f*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(7249)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto della Amministrazione periferica delle imposte dirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, nella qualifica di vice procuratore della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, sono conferibili mediante pubblico concorso duecentocinquanta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un terzo dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

*Titolo di studio.*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

*Limiti di età.*

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b)* per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c)* per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d)* per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e)* per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*f)* per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

*a)* per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b)* per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spet-

tante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, numero 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali *in servizio permanente dell'Esercito*, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della gurdia di finanza, delle guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

*Presentazione delle domande.*

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'*indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse* le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate allo art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

*Possesso dei requisiti.*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

*Termine per la presentazione dei documenti*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimbento dall'aposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

*Documentazione di rito*
*che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

*A*) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

*B*) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

*F*) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzati dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

*G*) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista i leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni

giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tali casi essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n 1395, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1947 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

*g*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

*l*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*m*) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione.

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

*Commissione esaminatrice*

La Commissione esamintrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

*Svolgimento delle prove*

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

*Programma di esame*

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

*Parte prima*:

Nozioni di diritto amministrativo.

*Parte seconda*:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

*Parte terza*:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Istituzioni di ragioneria generale.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
Nozioni di statistica.

Art. 12.
*Prova orale*

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.
*Graduatoria del concorso.*

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
*Nomina dei vincitori.*

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
*Trattamento economico*

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1965*
*Registro n. 34 Finanze, foglio n. 9.*

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

*Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . (Provincia di . . . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . . . (Provincia di . . . . . . .) via . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . . . . . .

. . . . . . . . . lì . . . . . . 19 . .

Firma: . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stao; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(8168)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'agricoltura generica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 43 del 28 ottobre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1965 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'agricoltura generica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

**(9493)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti ad arco, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 44 del 4 novembre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1965 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento degli strumenti ad arco, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.

**(9494)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tredici posti di vice esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 18 novembre 1965, nel supplemento n. 35 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a tredici posti di vice esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964.

**(9280)**

## UFFICIO VETERINARIO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Pasiano di Pordenone.**

IL VETERINARIO CIRCONDARIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Udine 17 gennaio 1964, n. 136/1-5, con il quale veniva bandito il concorso al posto di veterinario condotto del comune di Pasiano di Pordenone, vacante al 30 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con il quale veniva costituito il Circondario di Pordenone, comprendente nella propria circoscrizione anche il comune di Pasiano;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1964, con il quale si istituivano gli uffici dell'Amministrazione sanitaria del Circondario di Pordenone e ne venivano determinate le attribuzioni;

Preso atto delle designazioni e delle segnalazioni degli uffici e degli organi competenti, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

*Presidente*:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Fabris dott. Angelo, vice prefetto ispettore;

Germinetti dott. Foe, veterinario provinciale superiore;

Artioli prof. Delfo, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria;

Vittorio dott. Antonio, veterinario condotto del comune di Udine.

*Segretario*:

Giacometti dott. Sergio, consigliere amministrativo del ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Pordenone, addì 16 novembre 1965

*Il veterinario circondariale*: SANDORFI

**(9108)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.